



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

SETTORE  
Attività Tecniche e Produttive  
Programmazione e Gestione  
del Territorio

Rep. n. 1536

## ORDINANZA N. 50 del 18 luglio 2016

**Oggetto: Violazioni urbanistico - edilizie in Villa San Leonardo di questo Comune. Ditta: IONESCU Vasile.**

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**PREMESSO** che, con nota prot. n. 338 Pos. VI-1/6 del 17.03.2016 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 10522 del 15.04.2016, il Ministero delle Politiche Agricole – Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Ortona, a seguito di accertamento esperito in località San Leonardo di questo Comune, ha trasmesso comunicazione di violazioni urbanistico-edilizie da parte della S.V. per la realizzazione, in assenza di titoli abilitativi, di variazione della destinazione d'uso e modifica dello stato dei luoghi mediante la realizzazione di un piazzale di circa mq. 140 su cui sono ubicate due strutture metalliche adibite a rimessa attrezzi, un muro in cemento e una recinzione;

In particolare:

1. Piazzale mediante livellamento del terreno con spargimento di misto di cava (nella parte più a valle del terreno), di forma rettangolare, di circa mq. 140 (mt. 11x13) adibita a deposito di attrezzature e materiali del settore edilizio;
2. n. 1 struttura metallica, di dimensioni di circa mt. 3 di lunghezza x mt. 1,10 di larghezza x 2 di altezza, tamponata parzialmente su due lati, con tetto ad una falda, formato da pannelli/tavole in legno non ancorate. Struttura adibita a rimessaggio di attrezzature e materiali edili.
3. N. 1 struttura metallica, di dimensioni di circa mt. 4 di lunghezza x 2,80 di larghezza x 2 di altezza, chiusa su tre lati da pareti in lamiera e coperta da pannelli isolanti (copertura ad una falda), adibita a rimessaggio e deposito di attrezzature e materiali edili.
4. Muro di contenimento in blocchi di cemento delle dimensioni di circa mt. 11 di lunghezza x 0,25 di spessore, con altezza variabile dal piano di campagna da 0 a 1 mt, realizzato a confine di proprietà;
5. Recinzione della lunghezza di circa mt. 28 di cui un primo tratto di circa mt. 13, realizzato mediante la posa in opera di n. 11 pali in ferro con altezza variabile da mt. 1 a mt. 2,5, ubicata parallelamente alla S.P. San Leonardo-Frisa a circa mt. 3 dal ciglio della SP, mentre, un secondo tratto, di circa mt. 15, confinante con la stradina privata di accesso al fondo, risulta realizzata mediante la posa di n. 17 paletti in legno di altezza di circa mt. 2 con fogli di rete elettrosaldata tra di essi ;
6. Realizzazione di una scarpata sottostante con profilo/sezione a circa 45° consolidata con posa e compattazione di paletti in c.a. (uso vigneto) per una lunghezza di mt. 13,00.

**RILEVATO** dallo stesso accertamento che le opere in questione, poste in essere da codesta Ditta in assenza di titoli abilitativi su area individuata in catasto al fg.50 con la particella 269, risultano soggette, relativamente al vigente Piano “Variante al Piano Regolatore Generale”, con recepimento e modifica del P.R.P., approvato con delibera di C.P. 30.11.1994, n. 88/12 e delibera di C.R. n. 87/24 del 21.01.1994, in zona “E” agricola e fascia di rispetto della S.P. San Leonardo/Frisa a mt. 20 dal confine stradale.

**VISTA** la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo prot. n. 14348 del 27.05.2016 ai sensi della Legge 241/90, finalizzata alla emanazione di successivo provvedimento amministrativo di ripristino dello stato dei luoghi antecedente la realizzazione abusiva delle opere de quo, assegnando al responsabile dell'abuso il termine di gg. 20 per intervenire nel procedimento stesso ed estrarne i relativi atti;

**CONSIDERATO** che la ditta medesima, entro il termine assegnato, non ha fatto pervenire le proprie memorie difensive né richiesta di accesso al procedimento e che pertanto necessita provvedere alla adozione di provvedimento amministrativo di ripristino dello stato dei luoghi trattandosi di intervento realizzato in totale assenza di titoli abilitativi;

**RITENUTO** pertanto doversi provvedere alla adozione di provvedimento amministrativo per il ripristino dello stato dei luoghi antecedente la esecuzione abusiva delle opere in questione;

**VISTO** il D.P.R. 06.06.2001, n° 380 art. 31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 245 del 20.10.2001 e s.m.i.;

**RITENUTA** la necessità di intervenire;

**ORDINA,**

per le motivazioni di cui in premessa, al sig.:

**IONESCU VASILE**, nato a Loamnes – Romania il 15.06.1969 e residente in Ortona, località Villa San Leonardo alla via Marchese n. 86, in qualità di proprietario-esecutore, di provvedere, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica della presente, al ripristino dello stato dei luoghi e/o demolizione di cui ai punti 1-2-3-4-5-6 in premessa in località Villa San Leonardo di questo Comune e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte.

**AVVISA**

ai sensi dell'art.31, comma 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380, come modificato dal D.lgs. 27 dicembre 2002, n°301, che, decorso infruttuosamente il termine suindicato, il bene o l'area di sedime, nonché quella necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche alla realizzazione di opere analoghe a quelle difformi, saranno acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune e ripristinate a spese del responsabile dell'abuso, ai sensi della già citata legge 47/85;

**DISPONE**

che la presente ordinanza venga notificata ai soggetti sopra identificati, al Corpo Forestale dello Stato di Ortona e al locale Comando di Polizia Municipale per le verifiche di competenza circa la sua ottemperanza.

**COMUNICA**

che, ai sensi dell'art. 36, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n°301, entro il termine sopra indicato potrà essere presentata richiesta di sanatoria, a condizione che i lavori eseguiti risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199.

**AVVERTE**

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti dell'art. 650 del Codice Penale nonché alle procedure sopra esposte.

**AVVERTE altresì,**

che ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, del DPR n. 320/01, in caso di mancata ottemperanza all'ordinanza, sarà applicata la sanzione pecuniaria nell'importo compreso tra € 2.000 e € 20.000, ~~salvo~~ l'applicazione di altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti.

A norma dell'articolo 8 della Legge 7 agosto 1990 n°241 e successive modificazioni si rende noto che il responsabile del procedimento è la sottoscritta dirigente del Settore Terzo, dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

**Dalla Residenza Municipale, addì 18 luglio 2016**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**Dott.ssa Mariella COLAIEZZI**

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*